



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E LA PROPOSTA DI RIPARTO DEL FONDO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2024

- Visto** il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, di seguito denominato CCNL del 16 novembre 2022;
- Visto** il Contratto collettivo decentrato integrativo normativo del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 28 ottobre 2019;
- Vista** la determinazione 1° dicembre 2023, n. A00741 (Approvazione del “Rendiconto risorse decentrate – anno 2022” e conseguente rideterminazione del “Fondo risorse decentrate – anno 2023”. Costituzione del “Fondo provvisorio risorse decentrate – anno 2024”, ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2019-2021);
- Preso atto** che il fondo relativo al personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio accertato come previsto dal CCNL del 16 novembre 2022 è quantificato in 2.821.835,16 euro per l'anno 2024;
- Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 25 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale del Lazio;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 dicembre 2023, n. U00116 (Atto d'indirizzo al Segretario generale vicario, quale Presidente della delegazione trattante, in tema di ripartizione delle risorse destinate al salario accessorio del comparto delle Funzioni locali);
- Visto** il “Pre-accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente la disciplina dell'istituto delle indennità per specifiche responsabilità e la proposta di riparto del fondo del personale del comparto anno 2024” e, in particolare, gli allegati A e B;
- Preso atto** della sottoscrizione avvenuta in sede di delegazione trattante del comparto del 4 marzo 2024 del menzionato pre-accordo di contrattazione decentrata;
- Preso atto** altresì, con riferimento al su menzionato pre-accordo, della certificazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio in merito alla compatibilità dei costi dello stesso con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge inerenti i contratti collettivi integrativi trasmessa con nota del 18 marzo 2024, prot. R.U. n. 7350;
- Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 aprile 2024, n. U00041 (Approvazione pre-accordo di contrattazione decentrata sottoscritto nella seduta della delegazione trattante del comparto del 4 marzo 2024. Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione);



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

di approvare la disciplina dell'istituto delle indennità per specifiche responsabilità e la proposta di riparto del fondo del personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio relativo all'anno 2024 di cui agli allegati A e B.

Roma, 10 aprile 2024

Per l'Amministrazione
Il Presidente della delegazione di parte pubblica

F.to

La delegazione di parte sindacale

FP CGIL F.to

CISL FP F.to

UIL FPL F.to

CSA RAL F.to

RSU F.to

Art. 1

(Indennità per specifiche responsabilità)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 84 del CCNL del 16 novembre 2022, possono essere destinatari dell'indennità per specifiche responsabilità tutti i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale in servizio presso le strutture amministrative dello stesso, o della Giunta regionale in trasferimento temporaneo presso le strutture amministrative del Consiglio, o di altra pubblica amministrazione in posizione di comando presso le strutture amministrative del Consiglio, appartenenti alle Aree degli Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, non titolari di incarico EQ. Sono in ogni caso esclusi i percettori di una indennità economica onnicomprensiva.

2. Non possono essere destinatari dell'indennità in oggetto i dipendenti che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione e comunque per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.

3. Tale indennità corrisponde alla rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e pertanto il beneficio può essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella declaratoria dell'Area di appartenenza e, come tali, integralmente esigibili, siano espressive dell'assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate nel contesto produttivo dell'Amministrazione. Le posizioni di lavoro indennizzabili si riferiscono necessariamente ad attività, obiettivi e compiti che, seppure rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale, assumono carattere di particolare e/o di rilevante complessità.

4. Non è riconducibile all'applicazione di questo istituto l'esercizio di quei compiti o funzioni riconosciuti e remunerati secondo criteri e modalità previste da altri istituti contrattuali o da leggi speciali, o mediante la corresponsione di un trattamento economico avente carattere di onnicomprensività, in conformità del principio generale che non consente la cumulabilità di diversi trattamenti economici accessori per la medesima responsabilità.

5. L'erogazione dell'indennità in oggetto è limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento o processo, anche non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma, in ogni caso, non riconducibili a mansioni superiori, perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'articolo 52 del d.lgs. 165/2001.

6. Le risorse destinate all'applicazione dell'istituto e rese annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 80 del CCNL ammontano ad € 120.000,00.

7. L'indennità annua lorda, suddivisa in dodici mensilità, come previsto dall'articolo 84 del CCNL del 16 novembre 2022, varia, a seconda dell'Area di appartenenza, da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 3.500, e più precisamente:

- a) per il personale delle Aree degli Operatori ed Operatori Esperti: da € 1.500,00 ad € 2.500,00;
- b) per il personale dell'Area degli Istruttori: da € 2.000,00 ad € 3.000,00;
- c) per il personale dell'Area dei Funzionari ed EQ: da € 2.500,00 ad € 3.500,00.

8. L'importo economico correlato alla specifica responsabilità varia, all'interno di quello fissato per ciascuna Area, a seconda del punteggio totale risultante all'esito della valutazione espressa da ciascun direttore ai sensi del comma 13.

9. A ciascun dipendente non può essere attribuita contemporaneamente più di un'indennità per specifiche responsabilità.

10. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio indicato nel proprio contratto di lavoro.

11. Ciascun direttore, in fase di prima applicazione, procede all'individuazione delle situazioni lavorative di particolare responsabilità, ne definisce i compiti particolari ed i relativi obiettivi e provvede ad inviare specifica relazione al Segretario generale. Il Segretario generale, sulla base delle proposte trasmesse dai singoli direttori, procede alla valutazione circa la compatibilità delle stesse con le esigenze organizzative complessive dell'Amministrazione e con le risorse finanziarie disponibili, ripartendo il suddetto budget annuale tra le diverse strutture.

12. L'individuazione del personale destinatario dell'indennità per specifiche responsabilità è effettuata con proprio provvedimento motivato dal Segretario generale ovvero dal direttore del servizio presso il quale lo stesso è assegnato, sentito il dirigente responsabile, nel limite delle risorse destinate alla medesima struttura.

13. La determinazione puntuale dell'indennità avviene attraverso un metodo di graduazione del valore economico della posizione di lavoro, proporzionalmente commisurato, sulla base dell'Area di appartenenza, alla responsabilità di procedimenti o processi complessi assegnati, alla responsabilità gestionale e professionale ad essi connessi, secondo i parametri indicati nelle seguenti tabelle, distinte per Area di appartenenza.

Criteri		Area degli Operatori ed Operatori Esperti	Area degli Istruttori	Area dei Funzionari ed EQ
responsabilità di procedimenti o processi complessi <i>(minimo: punti 1; medio: punti 2; elevato: punti 3)</i>	autonomia operativa	X	X	X
	grado di responsabilità <i>(intensità e continuità del processo/procedimento)</i>	X	X	X
	livello di responsabilità istruttoria		X	X
responsabilità gestionale <i>(minimo: punti 1; medio: punti 2; elevato: punti 3)</i>	responsabilità di spesa	X	X	X
	responsabilità nella realizzazione di piani di attività <i>(complessità relazionale della funzione)</i>	X	X	X
	responsabilità di coordinamento di dipendenti			X
responsabilità professionale <i>(minimo: punti 1; medio: punti 2; elevato: punti 3)</i>	responsabilità connessa al processo	X	X	X
	responsabilità nel concorso e/o supporto alle decisioni	X	X	X
	responsabilità di sistemi relazionali complessi			X

Aree	Punteggi	Importo dell'indennità (in euro)
Operatori ed Operatori esperti	da 10 a 12	€ 1.500,00
	da 13 a 15	€ 2.000,00
	da 16 a 18	€ 2.500,00
Istruttori	da 11 a 14	€ 2.000,00
	da 15 a 17	€ 2.500,00
	da 18 a 21	€ 3.000,00
Funzionari ed EQ	da 14 a 18	€ 2.500,00
	da 19 a 22	€ 3.000,00
	da 23 a 27	€ 3.500,00

14. Nel provvedimento di cui al comma 12 è stabilita la durata dell'attribuzione dell'indennità, che comunque ha durata annuale. Alla scadenza può essere rinnovata, o modificata, con provvedimento motivato del Segretario generale ovvero del direttore del servizio di appartenenza del dipendente interessato, da adottarsi previa ricognizione del permanere delle esigenze organizzative delle rispettive strutture, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva integrativa.

15. Nel provvedimento di cui al comma 12 può essere stabilita una durata inferiore all'anno. In tal caso, il compenso spettante di cui al comma 8 è proporzionato al periodo di durata dell'incarico.

16. In caso di assenza per aspettativa o congedi a qualsiasi titolo o per malattia o per infortunio, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni consecutivi, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche, il titolare di specifiche responsabilità può essere sospeso dall'incarico e può essere provvisoriamente sostituito, con propria determinazione, dal direttore della struttura di appartenenza, ovvero, dal Segretario generale, con altro dipendente in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, ritenuto idoneo.

17. Al titolare di specifiche responsabilità provvisoriamente sostituito non è corrisposta la relativa indennità per tutta la durata della sostituzione. La stessa è corrisposta al suo sostituto.

18. L'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità può essere revocata, prima della sua scadenza, con propria determinazione, adeguatamente motivata, dal Segretario generale o da ciascun direttore di servizio, sentiti, in funzione delle cause poste a fondamento del provvedimento di revoca, i dirigenti di area o di ufficio di riferimento, per i seguenti motivi:

- a) intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo che comporti la soppressione o il trasferimento di competenze, tranne i casi di sola modifica alla denominazione della struttura;

- b) il venir meno delle esigenze tecniche, organizzative o gestionali, che avevano richiesto il conferimento delle stesse;
 - c) reiterata ingiustificata inosservanza da parte del dipendente delle direttive impartite dal dirigente, accertata nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente;
 - d) reiterati risultati negativi nello svolgimento delle specifiche responsabilità affidate, accertati nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente;
 - e) accoglimento della rinuncia scritta all'incarico da parte del dipendente;
 - f) assenza per aspettativa o congedi a qualsiasi titolo o per malattia o infortunio per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche;
 - g) specifiche, ulteriori cause previste dalle leggi e dai CCNL.
19. La titolarità dell'indennità per specifica responsabilità cessa nei seguenti casi:
- a) il verificarsi di una delle cause previste al comma 2;
 - b) il trasferimento del dipendente ad altra struttura del Consiglio regionale;
 - c) il collocamento in posizione di comando o assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione o soggetti privati;
 - d) il trasferimento temporaneo presso le strutture della Giunta regionale;
 - e) il conferimento di un incarico di posizione organizzativa.
20. Per il dipendente titolare della specifica responsabilità, la revoca e/o la cessazione comportano la perdita della relativa indennità.

PROPOSTA DI RIPARTO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024			
Categorie giuridiche	Indennità di comparto (IDC)	Unità di personale	Totale
Funzionari elevata qualificazione (ex personale di categoria D)	€ 563,40	127	€ 71.551,80
Istruttori (ex personale di categoria C)	€ 497,52	112	€ 55.722,24
Operatori esperti (ex personale di categoria B)	€ 426,84	35	€ 14.939,40
Operatori (ex personale di categoria A)	€ 349,81	0	€ -
	Totale	274	€ 142.213,44
Categorie giuridiche	Performance individuale	Unità di personale	Totale
Funzionari elevata qualificazione (ex personale di categoria D)	€ 7.200,00	24	€ 172.800,00
Istruttori (ex personale di categoria C)	€ 6.720,00	70	€ 470.400,00
Operatori esperti (ex personale di categoria B)	€ 6.320,00	20	€ 126.400,00
Operatori (ex personale di categoria A)	€ 5.920,00	0	€ -
	Totale	114	€ 769.600,00
Categorie giuridiche	Performance organizzativa	Unità di personale	Totale
Funzionari elevata qualificazione (ex personale di categoria D)	€ 1.800,00	24	€ 43.200,00
Istruttori (ex personale di categoria C)	€ 1.680,00	70	€ 117.600,00
Operatori esperti (ex personale di categoria B)	€ 1.580,00	20	€ 31.600,00
Operatori (ex personale di categoria A)	€ 1.480,00	0	€ -
	Totale	114	€ 192.400,00
	Art. 67, co. 1 CCNL triennio 2016-2018		
	Progressioni economiche orizzontali (PEO) al 31.12.2019		€ 641.959,42
	PEO personale in servizio - decorrenza 01/01/2020		€ 234.087,75
	PEO personale in servizio - decorrenza 01/01/2022		€ 174.266,23
	Differenziali stipendiali dal 01/01/2024 (art. 14 CCNL triennio 2019-2021)		
Funzionari elevata qualificazione (ex personale di categoria D)	€ 1.600,00	78	€ 124.800,00
Istruttori (ex personale di categoria C)	€ 750,00	59	€ 44.250,00
Operatori esperti (ex personale di categoria B)	€ 650,00	26	€ 16.900,00
Operatori (ex personale di categoria A)	€ 550,00	0	€ -
	Totale	163	€ 185.950,00
	Indennità		
Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL triennio 2016-2018)	variabile		€ 10.000,00
Indennità di turnazione (art. 23, commi 5 e 6 CCNL triennio 2016-2018)	variabile		
Indennità di reperibilità (art. 24 CCNL triennio 2016-2018)	variabile		
	Specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL triennio 2016-2018)		
Funzionari elevata qualificazione (ex personale di categoria D)	da € 2.500,00 a € 3.500,00		€ 120.000,00
Istruttori (ex personale di categoria C)	da € 2.000,00 a € 3.000,00		
Operatori esperti (ex personale di categoria B)	da € 1.500,00 a € 2.500,00		
	Welfare integrativo (Art. 82 CCNL triennio 2019-2021)		
Personale comparto	Iniziative di sostegno al reddito della famiglia, istruzione dei figli, promozione attività culturali e ricreative, polizze sanitarie		€ 350.000,00
	TOTALE PROPOSTA DI RIPARTO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024		€ 2.820.486,84
	FONDO PROVVISORIO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024		€ 2.821.835,16
	SOMME NON UTILIZZATE - ANNO 2024		€ 1.348,32

Roma, 10 aprile 2024

L'Amministrazione

Il Presidente della delegazione trattante

F.to

Le OO.SS.

FP CGIL

F.to

CSA RAL

F.to

CISL FP

F.to

RSU

F.to

UIL FPL

F.to